



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 853

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna.

Il giorno **25 Giugno 2020** ad ore **08:50** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**ROBERTO FAILONI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- parimenti, la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" stabilisce all'articolo 16 bis, comma 2 bis, rubricato "Forme di collaborazione fra istituzioni", che: "Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la pervasiva digitalizzazione che ha caratterizzato la produzione documentale della PA negli ultimi anni ha richiesto una sempre maggiore cura e attenzione sia in relazione agli aspetti legati alla produzione e gestione dei documenti digitali sia in relazione alla loro conservazione a norma, e ha comportato l’attivazione di processi organizzativi adeguati e di misure tecnologiche e infrastrutturali idonee al fabbisogno;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2219 del 15 dicembre 2014 era stato approvato l’Accordo, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici, alla valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale trentino e allo sviluppo del Polo archivistico regionale dell’Emilia-Romagna – ParER, struttura organizzativa dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna (IBACN), accreditata come conservatore digitale presso l’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID;
- l’Accordo, della durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione, era stato sottoscritto dalle parti in data 2 marzo 2015, repertoriato agli atti dell’IBACN con n. RPI-2015-18 e protocollato dalla Provincia autonoma di Trento con n. 167853 di data 26 marzo 2015;
- l’accordo stabiliva che IBACN venisse delegato allo svolgimento del processo di conservazione, a norma dell’articolo 44 del D. Lgs 82/2005, da parte della Provincia autonoma di Trento e di tutti i soggetti facenti parte del SINET “Sistema Informativo Elettronico Trentino”, previsto dall’articolo 5 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (anche denominati Enti Produttori), che aderissero all’Accordo tra Provincia Autonoma di Trento e IBACN tramite formale richiesta di adesione;
- le attività previste dall’Accordo sono state regolarmente avviate; numerosi Enti Produttori del sistema pubblico trentino hanno formalizzato la delega del processo di conservazione a IBACN e, a partire da febbraio 2016 gli Enti aderenti all’Accordo trasferiscono regolarmente al sistema di conservazione di ParER i propri documenti informatici;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 828 del 7 giugno 2019 l’Accordo di cui sopra è stato modificato, nel senso di prevedere che le funzioni di conservazione dei documenti informatici prodotti dalla Provincia autonoma di Trento a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino alla scadenza dell’Accordo stesso siano conservati sotto la diretta responsabilità della medesima, con l’obiettivo per la Provincia di Trento di acquisire le competenze necessarie per avviare l’*iter* di accreditamento come conservatore digitale presso l’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID;

- sulla base della modifica dell'Accordo di cui al punto precedente, la Provincia autonoma di Trento conserva *in house* i propri documenti informatici a partire dal 1° luglio 2019, mentre gli altri Enti Produttori aderenti all'Accordo conservano i propri documenti informatici mediante delega del processo di conservazione a IBACN;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2124 del 20 dicembre 2019 sono state nominate le figure di responsabili previste da AgID per l'accreditamento della Provincia autonoma di Trento come conservatore digitale;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 418 del 27 marzo 2020 l'Accordo di cui sopra, scaduto il 25 marzo 2020, è stato prorogato fino al 30 giugno 2020 a causa dell'impossibilità, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, di addivenire alla redazione e alla sottoscrizione in tempi utili di un nuovo Accordo;
- la definizione di un nuovo Accordo si inserisce in un contesto nel quale la Provincia autonoma di Trento sta completando le attività necessarie per l'accreditamento come conservatore digitale presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, per l'ottenimento del quale un prerequisito indispensabile è l'ottenimento della certificazione di qualità ISO27001;
- l'accreditamento come conservatore digitale della Provincia di Trento consentirà alla stessa di proporsi come conservatore dei documenti informatici nei confronti degli enti pubblici del territorio provinciale e di concretizzare quindi l'istituzione del Polo archivistico digitale territoriale del Trentino previsto dall'articolo 13 della legge provinciale n. 16 del 27 luglio 2012;
- il nuovo Accordo di cui si propone l'approvazione prevede che gli enti del sistema pubblico trentino possano affidare delega del processo di conservazione dei propri documenti informatici all'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, operante tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna – ParER, fino al completamento dell'*iter* di accreditamento della Provincia autonoma di Trento come conservatore digitale;
- il nuovo Accordo prevede lo svolgimento senza soluzione di continuità del processo di conservazione dei documenti informatici degli Enti del sistema pubblico trentino, attivato con delega a IBACN da parte dei medesimi enti sulla base dell'Accordo vigente in scadenza il 30 giugno 2020;
- considerato che alla spesa necessaria, per l'erogazione a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, a favore dell'Istituto per in Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia (IBACN), con riferimento agli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell'allegato 1 "Calcolo del rimborso costi annuo" parte integrante dell'Accordo, si fa fronte impegnando, coerentemente con l'esigibilità della spesa, la somma complessiva di euro 159.083,12 sul capitolo 155000-002 (sistema informativo e connettività di rete) come di seguito indicato:
  - euro 31.816,62 sull'esercizio finanziario 2020;
  - euro 63.633,25 sull'esercizio finanziario 2021;
  - euro 63.633,25 sull'esercizio finanziario 2022.

- in relazione alla durata quinquennale dell'Accordo, si subordina l'autorizzazione di spesa sugli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 a successivo provvedimento compatibilmente con le risorse disponibili.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 15 della legge n. 241 del 1990;
- visto il decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD);
- visto il DPCM 3 dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16, recante "Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti";
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- viste le disposizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## d e l i b e r a

1. di approvare per i motivi di cui in premessa, il testo dello schema di Accordo di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente punto 1. il Presidente della Provincia autonoma di Trento o suo delegato;
3. di dare atto che l'Accordo di cui al punto 1., nei limiti e con le modalità in esso indicate, definisce altresì i contenuti per la delega all'IBACN, operante attraverso il ParER, allo svolgimento del processo di conservazione ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs 82/2005, dell'articolo 5 comma 3, e dell'articolo 6 e ss. del DPCM 13 dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione (...)";
4. di stabilire che la validità dell'Accordo, limitatamente agli aspetti della delega di cui al punto precedente, è subordinata alla sussistenza delle condizioni di legge per il conferimento della delega stessa e all'ottenimento del nulla osta da parte delle Soprintendenze competenti;
5. di stabilire che l'adesione all'Accordo in oggetto con conferimento di delega a IBACN avviene mediante la sottoscrizione da parte del Responsabile della Conservazione dell'Ente Produttore e l'invio di lettera sul modello dello "Schema lettera d'adesione", allegato all'Accordo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di stabilire che la durata dell'Accordo di collaborazione di cui al precedente punto 1. sia fissata in cinque anni decorrenti dal 1° luglio 2020, estensibile – qualora necessario - di un ulteriore anno in regime di proroga, fermo restando quanto in esso previsto in materia di cessazione anticipata;
7. di estendere le modalità di adesione di cui al precedente punto 5. a tutti gli enti interessati aderenti al SINET – Sistema Informativo Elettronico Trentino;
8. di far fronte alla spesa necessaria, per l' erogazione a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, a favore dell'Istituto per in Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia (IBACN) , con riferimento agli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell'allegato 1 “Calcolo del rimborso costi annuo” parte integrante dell'Accordo, impegnando, coerentemente con l'esigibilità della spesa, la somma complessiva di euro 159.083,12 sul capitolo 155000-002 (sistema informativo e connettività di rete) come di seguito indicato:
  - euro 31.816,62 sull'esercizio finanziario 2020;
  - euro 63.633,25 sull'esercizio finanziario 2021;
  - euro 63.633,25 sull'esercizio finanziario 2022.
9. in relazione alla durata quinquennale dell'Accordo, di subordinare l'autorizzazione di spesa sugli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 a successivo provvedimento compatibilmente con le risorse disponibili.;
10. di dare atto che il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni previste dall'Accordo di cui al precedente punto 1. avverrà a favore di IBACN secondo le modalità già concordate nel sopracitato accordo RPI/2015/18 protocollato dalla Provincia autonoma di Trento con n. 167853 del 26 marzo 2015.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1 - accordo PAT-IBACN conservazione documenti informatici

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

**Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN) della Regione Emilia-Romagna.**

1. La Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche denominata PAT, Ente Capofila o Ente Gestore), con sede in Trento, piazza Dante 15, codice fiscale n. 00337460224, nella persona di ..., il quale interviene in nome e per conto della stessa, in virtù di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

2. L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato più brevemente "IBACN"), codice fiscale 80081290373, nella persona di ..., domiciliato per la sua carica in Bologna, via ..., il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;

**Premesso che**

- Il D. Lgs. n. 82/2005, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito "CAD") stabilisce in particolare:
  - all'art. 2 che *"Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*;
  - all'art. 34, comma 1-bis che *"Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: (A) all'interno della propria struttura organizzativa oppure (B) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID"*;
  - all'articolo 43, comma 3, con riferimento alla conservazione dei documenti digitali, stabilisce che *"I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, (...) sono conservati in modo permanente con modalità digitali (...)"*;
- le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a produrre i documenti esclusivamente in modalità informatica ai sensi del succitato D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e delle Regole Tecniche di cui all'art. 71 del medesimo;
- i Piani Triennali per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (2017-2019 approvato con DPCM 31 maggio 2017 e 2019-2021 approvato con DPCM 26 giugno 2019) dispongono, tra l'altro che:

- a) le Pubbliche Amministrazioni conservano a norma i propri documenti informatici e relative aggregazioni, tramite anche accordi di collaborazione tra amministrazioni per la condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione o adesione ai servizi offerti da poli di conservazione;
  - b) la conservazione digitale si realizza attraverso il ricorso a conservatori accreditati da AGID;
  - c) la strategia della trasformazione digitale della pubblica amministrazione deve avvenire secondo il principio del "cloud first" secondo il modello cloud definito;
- considerata l'ormai pervasiva e generalizzata digitalizzazione dell'attività amministrativa è esigenza delle pubbliche amministrazioni dotarsi di sistemi sicuri e giuridicamente validi per la conservazione dei documenti digitali, nonché di strumenti che forniscano adeguato supporto tecnico archivistico per la gestione dei documenti informatici;
  - in tale contesto la normativa incoraggia la realizzazione di attività di progettazione e coordinamento di iniziative volte all'erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
  - sul punto, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
  - parimenti, la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" prevede all'articolo 16 bis, comma 2 bis, rubricato "Forme di collaborazione fra istituzioni", che: *"Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
  - la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004 e s.m.i. (recante "Sviluppo regionale della società dell'informazione") dispone all'art. 2, comma 4bis, che: *"La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29"*

(Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)";

- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 10 aprile 1995, n. 29 recante "Riordinamento dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali" stabilisce all'art. 2 comma 1, lett. f-bis) che l'Istituto "svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici";
- la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 877 del 22 giugno 2009 ha attivato il "Polo archivistico Regionale - Emilia-Romagna" presso l'IBACN (di seguito ParER) e ha autorizzato l'IBACN a costituire il Servizio Polo archivistico Regionale della Regione Emilia-Romagna con la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati e il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale e di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti Produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti digitali, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;
- l'IBACN è iscritto nell'elenco dei conservatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) dal 22 dicembre 2014 e si è qualificato come fornitore di servizi SAAS in qualità di CSP sul "Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA (cloud marketplace nazionale)" per i servizi offerti dal Polo archivistico regionale (d'ora in poi ParER), la propria articolazione organizzativa interna preposta all'erogazione dei servizi di conservazione, ed ha acquisito le certificazioni ISO/IEC 27001:2013 (Sicurezza), ISO/IEC 27017:2015 (Sicurezza per i servizi in cloud) e ISO/IEC 27018:2019 (Protezione delle informazioni personali), nonché UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità) per il perimetro della conservazione digitale;
- l'Istituto IBACN ha sottoscritto in data 10 aprile 2017 con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna (MIBACT), registrato al n. RPI/2017/21 del 18/04/2017, un Accordo che avrà scadenza il 31 dicembre 2033, che disciplina le relazioni reciprocamente intercorrenti, in un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali. Tra gli altri, l'Accordo semplifica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 42/2004, l'iter autorizzatorio previsto in materia di archivi pubblici e consente alla Soprintendenza di esercitare la propria attività ispettiva finalizzata ad accertare lo stato di conservazione e di custodia degli archivi, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 19 del D. Lgs 42/2004, in modalità interamente digitali all'interno del sistema di conservazione sviluppato da IBACN-Polo Archivistico Regionale;

- la Legge della Provincia Autonoma di Trento 27 luglio 2012, n. 16 recante "Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti" istituisce all'art. 5 il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione. I servizi resi nell'ambito del SINET sono forniti alla Provincia e ai suoi enti strumentali, ai comuni e alle comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nonché agli altri enti o organismi pubblici individuati con provvedimento della Giunta provinciale;
- l'articolo 13 della citata L.P. n. 16/2012 (rubricato "Istituzione del Polo archivistico digitale territoriale del Trentino") stabilisce che "Per le finalità individuate dall'articolo 1 e per gli obiettivi definiti dall'articolo 2, nell'ambito del SINET può essere istituito il Polo archivistico digitale territoriale del Trentino, per promuovere la cultura ed erogare i servizi per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e l'archiviazione digitale dei documenti", precisando al secondo comma che: "Il polo eroga i propri servizi alle organizzazioni del settore pubblico trentino e, ove consentito dalla vigente normativa, alle organizzazioni private", il cui progetto di fattibilità è approvato con deliberazione della Giunta provinciale;
- per la valutazione della fattibilità e la costituzione del Polo archivistico digitale territoriale del Trentino è stato previsto un significativo investimento in termini di strutture, architetture informative, modelli organizzativi, nonché di risorse umane e materiali, con valorizzazione e ottimizzazione dei processi, contenimento e razionalizzazione della spesa, interoperabilità tra sistemi informatici e integrazione dei processi di servizio a livello nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D. Lgs. N. 82/2005;
- sulla base di tali presupposti, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2219 del 15 dicembre 2014 è stato approvato l'Accordo tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) avente ad oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra i due Enti per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici, alla valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale trentino e allo sviluppo del Polo archivistico regionale Emilia-Romagna;

- l'Accordo, della durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione, è stato sottoscritto dalle parti in data 2 marzo 2015, repertoriato agli atti dell'IBACN con n. RPI-2015-18 e protocollato dalla Provincia Autonoma di Trento con n. 167853 di data 26 marzo 2015;
- tale accordo stabiliva che IBACN venisse delegato allo svolgimento del processo di conservazione, a norma dell'articolo 44 del D. Lgs 82/2005, da parte della Provincia Autonoma di Trento e di tutti i soggetti facenti parte del SINET "Sistema Informativo Elettronico Trentino", previsto dall'articolo 5 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (anche denominati Enti Produttori), che aderissero all'Accordo tra Provincia Autonoma di Trento e IBACN tramite formale richiesta di adesione;
- in attuazione dell'Accordo sopraindicato le attività di conservazione sono state regolarmente svolte nelle seguenti modalità: la Provincia Autonoma di Trento, denominata "Ente capofila" all'interno dell'Accordo, ha rivestito il ruolo di Ente Gestore con funzione di coordinamento tra l'IBACN e gli Enti Produttori del territorio della provincia di Trento, ivi compresa anche la Provincia Autonoma medesima, mentre l'IBACN ha assunto il ruolo e la funzione di responsabile del sistema e del processo di conservazione dei documenti informatici versati dagli Enti produttori. Nel ruolo di Ente Gestore, la Provincia Autonoma ha svolto numerose attività di configurazione e gestione degli archivi digitali degli Enti produttori all'interno del sistema di conservazione realizzato e gestito dal Polo Archivistico dell'IBACN, con il supporto del personale del PARER e utilizzando le medesime procedure operative adottate dal Servizio stesso;
- tramite il progetto, denominato "RICORDI - RIuso della Conservazione dei Record Digitali", finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale del Ministero dello Sviluppo economico nell'ambito del bando OpenCommunity2020, per la diffusione tra gli Enti Pubblici di "buone pratiche" e per il "riuso" di soluzioni di eccellenza da parte degli Enti cedenti, è stata consolidata la collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, già attivata per la conservazione digitale con accordo sottoscritto con atto RPI-2015-18 del 2 marzo 2015 con validità quinquennale, opportunamente modificato con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 16 del 29 maggio 2019, in conformità agli obiettivi di cui allo "scenario 3" del suddetto progetto "RICORDI", consistente nella creazione di un polo accreditato che conserva gli archivi di più Enti produttori su un'infrastruttura dell'IBACN-Polo archivistico regionale;
- è stata pertanto sottoscritta in data 1° luglio 2019 tra le Parti una modifica del soprarichiamato accordo di cui all'RPI-2015-18, per consentire alla Provincia Autonoma di Trento di maturare progressivamente l'esperienza necessaria a centrare l'obiettivo finale del progetto "RICORDI", consistente nell'accreditamento presso AGID come conservatore, rispetto al quale la Provincia Autonoma di Trento ha già avviato le attività propedeutiche,

effettuando con deliberazione della Giunta provinciale n. 2124 del 20 dicembre 2019, la nomina delle figure di responsabili previste da AgID per l'accreditamento ed espletando la procedura per l'ottenimento della certificazione ISO:27001 del servizio di conservazione digitale;

- sulla base della modifica dell'Accordo di cui al punto precedente, la Provincia Autonoma di Trento conserva in house i propri documenti informatici a partire dal 1° luglio 2019; gli altri Enti Produttori aderenti all'Accordo stanno continuando a conservare i propri documenti informatici mediante delega del processo di conservazione a IBACN;
- l'Accordo di cui al RPI-2015-18, è scaduto il 1° marzo 2020 e su richiesta della PAT di disponibilità al proseguimento del succitato accordo, al fine di non interrompere il rapporto di scambio e collaborazione nelle more dell'approvazione di un nuovo accordo, avvenuta con nota del 20 marzo 2020 agli atti IB/2020/2025, l'Istituto con nota del 24 marzo 2020 conservata agli atti IB/2020/2086 si è dichiarato disponibile al proseguimento della collaborazione ed alla sottoscrizione di un Accordo quinquennale, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, da perfezionarsi entro il mese di giugno 2020, con decorrenza dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2025 ed ha inoltre inviato alla P.A.T. il calcolo dei costi dei quali si prevede il rimborso, quantificati in complessivi euro 260.792,00 IVA 22% esclusa (euro 318.166,24 IVA 22% compresa);
- la collaborazione intercorsa fino ad oggi con IBACN è stata estremamente proficua e costruttiva ed è pertanto interesse della Provincia Autonoma di Trento nonché degli altri Enti appartenenti al SINET continuare ad avvalersi per la conservazione digitale dei documenti del servizio erogato da ParER, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo. Questa cooperazione consentirà altresì una ulteriore condivisione delle esperienze di gestione e conservazione digitale dei documenti nell'ottica del miglioramento dei rispettivi servizi. Si ravvisa inoltre l'opportunità di individuare i termini generali per la disciplina dei rapporti tra l'IBACN e la Provincia Autonoma di Trento conseguenti all'accreditamento AGID da parte di quest'ultima che comporterà una diversa organizzazione dei rapporti tra le Parti sottoscrittrici del presente accordo e conseguentemente con gli Enti aderenti;
- parimenti, è interesse dell'IBACN mantenere viva la collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, facendo tesoro delle esperienze e dei risultati in materia di gestione documentale digitale realizzate dalla stessa, al fine di migliorare la flessibilità e la fruibilità del sistema di archiviazione e conservazione mediante l'inclusione di tipi documentali derivanti da processi organizzativi originati in ambiti amministrativi peculiari, di dotare il sistema di conservazione di estensioni progettate nell'ottica

dell'interoperabilità tra i sistemi informativi a livello nazionale, nonché di condividere l'esperienza di valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale territoriale del Trentino;

- per quanto esposto, la Provincia Autonoma di Trento e l'IBACN intendono proseguire nella collaborazione reciproca, stipulando apposito Accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, dell'articolo 16 bis della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 23/1992, nonché dell'articolo dell'art. 2, comma 1, lettera f bis), della Legge Regionale n. 29/1995 e s.m.i. al fine di perseguire i propri scopi istituzionali in materia di digitalizzazione e conservazione dei documenti a norma del D. Lgs n. 82/2005 e di svolgere attività di comune e reciproco interesse;

#### VISTI

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR);
- il D. Lgs. n. 196/2003 recante ""Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D. Lgs. 101/2018;
- le normative e le leggi provinciali e regionali sopra richiamate;
- gli atti e i documenti indicati in premessa;

**Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante del presente Accordo, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### (Definizioni dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra l'IBACN e la Provincia Autonoma di Trento, in veste di Ente Capofila o Ente Gestore, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici, alla valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale trentino e allo sviluppo del Polo archivistico regionale Emilia-Romagna, secondo le finalità di cui al successivo articolo 2.

2. Con il presente atto vengono altresì individuati i termini generali per la disciplina dei rapporti tra l'IBACN e la Provincia

Autonoma di Trento conseguenti all'accreditamento AGID da parte di quest'ultima che comporterà una diversa organizzazione dei rapporti tra le Parti sottoscrittrici del presente accordo, come specificato nel successivo art.6

3. Per il conseguimento di quanto indicato ai precedenti commi, il presente Accordo:

- a. definisce le modalità di delega a IBACN, operante tramite ParER, da parte degli Enti produttori che aderiranno al presente accordo, dello svolgimento del processo di conservazione a norma dell'articolo 34 del D. Lgs 82/2005, nonché degli articoli 5 comma 3, 6 e ss. delle Regole tecniche in materia di sistema di conservazione adottate con DPCM 3 dicembre 2013, delle Linee Guida AGID e disposizioni attuative; ciò fino all'accreditamento AGID da parte della Provincia Autonoma di Trento;
- b. individua i termini generali per la disciplina dei rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento, che già svolge le funzioni di Conservatore per i documenti informatici da sé stessa prodotti e acquisirà il ruolo di Conservatore verso enti terzi a seguito dell'accreditamento presso AGID, e l'IBACN che rimarrà fornitore del sistema informatico e informativo per l'esercizio della funzione di conservazione e manterrà il ruolo di amministratore del sistema;

4. IBACN, come specificato al precedente comma 3, lett. a), può essere delegato allo svolgimento del processo di conservazione da parte degli Enti Produttori, fatta eccezione per la Provincia autonoma di Trento, che già vi provvede in autonomia.

## **Art. 2**

### **(Finalità)**

1. Con il presente Accordo, le parti intendono perseguire le seguenti finalità:

- consentire all'amministrazione della Provincia Autonoma di Trento di:
  - acquisire le esperienze relative alla costituzione e gestione del Polo archivistico territoriale attraverso l'interscambio di dati, modelli, strutture, risultati e informazioni comunque denominate derivanti dall'esperienza di costituzione del Polo archivistico della Regione Emilia- Romagna;
  - sperimentare modelli e tecnologie di conservazione;
  - valutare il complesso delle condizioni tecnico-organizzative per la costituzione di un Polo archivistico digitale territoriale del Trentino ai sensi della L.P. 27 luglio 2012, n. 16;
- consentire all'IBACN di:

- acquisire esperienze e risultati in materia di gestione documentale digitale, tipologie documentali e processi organizzativi maturati nella realtà amministrativa trentina e nell'ambito della specifica realtà del SINET (Sistema informativo elettronico trentino);
- condividere l'esperienza di valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale trentino per il perfezionamento del sistema di gestione e conservazione documentale del ParER e l'ampliamento delle sue funzioni di interoperabilità;

2. Per ottimizzare il procedimento di trasferimento del know-how volto al conseguimento delle suddette finalità è prevista la realizzazione di attività finalizzate a favorire l'interconnessione degli Enti aderenti; in particolare è previsto il conferimento al ParER della delega per lo svolgimento del solo processo di conservazione dei documenti amministrativi per gli enti aderenti, esclusa la Provincia Autonoma di Trento, che vi provvederà in autonomia; l'analisi dei livelli di efficacia, efficienza ed affidabilità delle procedure di conservazione; il miglioramento dell'interoperabilità del sistema di conservazione del ParER e dei sistemi di gestione documentale degli enti aderenti al SINET; la condivisione con ParER dell'esperienza di valutazione della fattibilità del Polo archivistico digitale trentino; la predisposizione degli strumenti per massimizzare l'interoperabilità e la trasmissione dei documenti in conservazione tra sistemi di gestione e conservazione documentale afferenti a due ambiti territoriali e organizzativi diversi; ogni altra attività funzionale alle precedenti.

3. Il presente Accordo definisce altresì:

- i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega a IBACN, operante tramite ParER, per lo svolgimento del processo di conservazione ai sensi di quanto indicato all'articolo 1 comma 2 lett. b), e con le modalità ed i limiti previsti al Capo II del presente Accordo. La validità del presente Accordo, limitatamente agli aspetti della delega, è comunque subordinata al rilascio del nulla osta da parte delle Soprintendenze competenti nonché alla sussistenza di ogni altra condizione di legge;
- i termini generali per la disciplina dei rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento, a seguito della certificazione AGID con la quale assumerà il ruolo di Conservatore anche verso enti terzi e l'IBACN, che svolgerà il ruolo di fornitore del sistema informatico e informativo per l'esercizio della funzione di conservazione e la funzione di amministratore del sistema.

### **Art. 3**

**(Enti Produttori o Aderenti)**

1. Sono Enti Produttori o Enti aderenti i soggetti facenti parte del SINET "Sistema Informativo Elettronico Trentino", previsto dall'articolo 5 della Legge Provinciale 27 luglio 2012, n. 16, che abbiano espresso la volontà di aderire al presente Accordo tramite apposita "Istanza di adesione" trasmessa tramite PEC alla Provincia Autonoma di Trento e all'IBACN, predisposta in una logica di semplificazione amministrativa, che deve essere sottoscritta da ciascun Responsabile della conservazione competente, con la quale l'IBACN viene altresì designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali per i documenti conferiti in conservazione, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante ("Allegato 1").

2. Con l'acquisizione tramite PEC della suddetta "Istanza di adesione", comprensiva dell'Accordo per la disciplina dei dati personali", l'Ente produttore aderisce al presente accordo ed ottempera altresì a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR;

3. L'avvio del processo di conservazione è subordinato alla sottoscrizione della succitata adesione all'Accordo, che comporta altresì il conferimento di delega all'IBACN da parte del Responsabile della conservazione competente per ciascun Ente produttore; ciò fino all'accreditamento AGID da parte della Provincia Autonoma di Trento, come meglio disciplinato nel successivo art. 6.

4. La decorrenza dell'effettivo svolgimento delle funzioni di conservazione per ciascuna tipologia documentaria è stabilita nel Disciplinare tecnico. Nel caso in cui l'Ente Produttore già conservi i propri documenti tramite il sistema del PARER e questi già svolga la funzione delegata di conservazione, lo svolgimento delle funzioni di conservazione viene garantito senza soluzione di continuità, al fine di consentire l'ininterrotta custodia dei documenti conservati.

5. Si precisa che IBACN, quale delegato allo svolgimento del processo di conservazione da parte degli Enti Produttori, svolge l'attività di conservazione secondo i principi di coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione e manutenzione di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i e si ritiene in grado di soddisfare gli obblighi in capo all'Ente produttore di conservazione di documenti informatici e, in prospettiva, di conservazione e ordinamento dell'archivio nella sua organicità.

## **CAPO II**

### **FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 4**

##### **(Ruolo, funzioni e impegni dell'Ente Capofila e Gestore)**

1. Nell'attuazione del presente Accordo, la Provincia Autonoma di Trento riveste il ruolo di Ente Capofila e Gestore con funzione di

coordinamento tra Enti Produttori e di interlocutore unico verso l'IBACN, anche per conto di questi ultimi.

2. L'Ente Capofila espleta le seguenti funzioni di coordinamento:

- garantire, attraverso adeguate iniziative di comunicazione, la conoscenza da parte degli Enti Produttori delle funzioni di conservazione dei documenti informatici erogate dall'IBACN, tramite il ParER;
- favorire, sotto il profilo tecnologico e organizzativo, l'interoperabilità dei sistemi informatici degli Enti Produttori con quello di conservazione, attraverso opportune azioni di diffusione della conoscenza e la definizione di standard e linee guida;
- supportare gli Enti Produttori nel processo di adesione alle funzioni di conservazione di cui al presente Accordo, che andrà effettuata con trasmissione tramite PEC dell'istanza di adesione di cui al precedente art. 3, comma 1.

3. L'Ente Capofila assume i seguenti impegni nei confronti dell'IBACN:

- a. condividere con l'IBACN esperienza e risultati conseguiti nell'ambito della gestione documentale digitale per migliorare le modalità di gestione della funzione di conservazione del ParER;
- b. effettuare, in corso di conservazione, operazioni di monitoraggio del versamento, segnalando periodicamente eventuali errori e anomalie, anche in luogo dell'Ente Produttore interessato, provvedendo altresì a collaborare nell'individuazione di eventuali guasti, nell'elaborazione delle misure risolutive e nella formulazione di proposte volte al miglioramento dell'interoperabilità con il sistema di conservazione;
- c. provvedere, con le funzioni di Ente Gestore, ad attività tecniche ed operative di configurazione e gestione nel sistema di conservazione degli archivi digitali degli Enti produttori, utilizzando le medesime procedure operative adottate dal PARER e con il supporto del personale archivistico del PARER medesimo;
- d. svolgere le funzioni di conservazione dei documenti informatici prodotti dalla Provincia Autonoma e, nel caso di accreditamento AGID e delega ricevuta dagli Enti produttori, anche per questi ultimi, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo del PARER.

## **Art. 5**

### **(Ruolo e impegni degli Enti Produttori)**

1. Gli Enti Produttori, esclusa la Provincia Autonoma di Trento che dal 1° luglio 2019 gestisce in autonomia il processo di

conservazione dei propri documenti informatici, ciascuno mediante i rispettivi Responsabili della Conservazione, con l'adesione al presente Accordo conferiscono delega all'IBACN operante tramite ParER per lo svolgimento del processo di conservazione dei propri documenti informatici, impegnandosi a depositarli nel rispetto delle norme di legge e delle delibere AgID nonché nei modi e nelle forme definite dal Manuale di conservazione e dal Disciplinare tecnico previsti di seguito previsti.

2. Ciascun Ente Produttore, tramite il Responsabile della conservazione, predispone il manuale di cui agli articoli 7, comma 1 lett. m) e 8 delle citate Regole tecniche facendo proprio il manuale di conservazione elaborato da ParER. A norma dell'articolo 8, comma 2, lett. a) delle citate Regole tecniche, il manuale di conservazione di ciascun Ente Produttore indica espressamente l'IBACN - operante tramite ParER - come soggetto delegato al processo di conservazione; definisce altresì le funzioni e gli ambiti oggetto della delega mediante rinvio a questo Accordo e al contenuto del proprio manuale di conservazione. Per gli Enti produttori che abbiano già provveduto in applicazione all'Accordo precedente si considera valido il manuale allora adottato, se nel frattempo non modificato.

3. Gli Enti Produttori garantiscono l'autenticità e l'integrità dei documenti nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici, assicurando che il trasferimento dei documenti informatici in conservazione sia realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Gli Enti Produttori inoltre:

- si impegnano a depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme definite dall'IBACN, tramite il ParER, gli strumenti di ricerca e gestione archivistica elaborati a supporto della formazione dei documenti e della tenuta degli archivi;
- mantengono la titolarità e la proprietà dei documenti depositati, oltre che la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico;
- provvedono, sotto il profilo organizzativo e gestionale, ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici gestito dall'IBACN per il tramite del ParER, anche in collaborazione con l'Ente Capofila.

7. Gli eventuali adeguamenti organizzativi, strutturali e strumentali derivanti dal presente Accordo, sono ad esclusivo carico, onere e spesa di ciascun Ente Produttore. Con separato

Accordo, potranno essere disciplinate eventuali forme collaborative tra l'Ente Capofila e gli altri Enti Produttori.

8. Per gli Enti produttori che abbiano già avviato le funzioni di conservazione sulla base dell'accordo di collaborazione precedente, PARER si impegna a garantire l'ininterrotta custodia dei documenti conservati e lo svolgimento delle funzioni di conservazione senza soluzione di continuità, nelle more del ricevimento dell'Istanza di adesione, ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3, comma 1 del presente atto.

## **Art. 6**

### **(Ruolo, impegni e funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER)**

1. In forza del presente Accordo di collaborazione IBACN mantiene il ruolo e la funzione di responsabile del sistema e del processo di conservazione dei documenti informatici versati dagli Enti produttori, ad eccezione di quelli versati dalla Provincia autonoma di Trento, che vi provvede autonomamente. Ciò fino a quanto la PAT non diventi Conservatore accreditato e l'Ente Produttore decida di revocare la delega delle funzioni ad IBACN per assegnarla alla PAT. In questo caso, IBACN si impegna a trasferire in modalità automatica l'archivio digitale dell'ente produttore all'interno dell'ambiente gestionale del sistema di conservazione gestito in autonomia di funzioni da parte della PAT, secondo modalità di dettaglio che saranno definite tra le Parti. Se l'ente non revoca la delega, IBACN resta conservatore fino alla scadenza dell'accordo.

2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca, sono erogate da ParER nel rispetto delle norme vigenti, delle deliberazioni AgID, nonché di quanto previsto nel Manuale di conservazione elaborato da ParER e adottato da ciascun Ente Produttore con il proprio manuale di conservazione ai sensi del precedente articolo 5 comma 2.

3. In particolare, l'IBACN garantisce:

- la conservazione dei documenti informatici, e delle loro aggregazioni documentali con i relativi metadati, assicurando il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del rispettivo contesto di produzione e archiviazione, e preservando il vincolo di consistenza e organicità dell'archivio originario;
- la gestione e l'accesso agli oggetti conservati secondo le norme vigenti in tema di tutela dei beni culturali e dei dati personali, attuando eventuali procedure di selezione e scarto predisposte dagli Enti Produttori e approvate dalla Soprintendenza Archivistica competente;
- la restituzione in ogni momento - senza oneri aggiuntivi - dei documenti trasferiti e conservati presso il ParER e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta

conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare l'autenticità e la validità giuridica degli stessi;

- la riservatezza dei documenti posti in conservazione e delle relative evidenze informatiche, adottando a tale scopo ogni strumento tecnico e organizzativo necessario a: tracciare gli eventi di accesso e gestione del sistema anche in funzione di eventuali operazioni di verifica da parte della Soprintendenza Archivistica competente; consentire l'eventuale accesso alla documentazione amministrativa ai sensi di legge; impedire accessi non autorizzati da parte dei soggetti non legittimati; a seguito di restituzione dell'archivio digitale dell'ente produttore rendere indisponibili e inaccessibili dati, documenti ed evidenze informatiche.

4. Lo svolgimento operativo del processo di conservazione digitale indicato ai commi precedenti è regolato nel dettaglio con apposito Disciplinare Tecnico.

5. Il Disciplinare Tecnico viene reso disponibile tramite specifiche funzioni all'interno del sistema di conservazione, è in ogni momento aggiornato rispetto alle configurazioni adottate nell'archivio, e definisce le specifiche operative e le modalità di descrizione e di versamento nel sistema di conservazione digitale delle tipologie di documenti oggetto di conservazione nonché le modalità tecniche di restituzione dei documenti a fini dell'accesso e della ricerca. Contiene inoltre l'individuazione dei Responsabili della Conservazione e dei referenti degli Enti Produttori per l'erogazione delle funzioni. Indica la data di effettivo avvio dello svolgimento delle funzioni relative al processo di conservazione per ciascuna tipologia documentale.

6. L'IBACN, tramite il ParER, si impegna ad adeguare il sistema di conservazione alle future modifiche normative.

7. L'IBACN, tramite ParER, provvede all'attivazione del servizio di conservazione su richiesta dell'Ente Produttore, con le modalità e le condizioni indicate dall'art. 1, commi 3, lett. a) e 4 e dall'art. 3, commi 1, 3 e 4, del presente Accordo.

8. È facoltà dell'IBACN non accettare domande di adesione nel caso in cui, a seguito di verifica tecnica effettuata dal ParER, lo stesso riscontri l'inidoneità, non altrimenti sanabile, del sistema dell'Ente richiedente ad interfacciarsi con il sistema di conservazione del ParER.

9. L'IBACN trasferisce alla Provincia Autonoma di Trento, senza riserva alcuna, esperienze e risultati relativi al processo di conservazione qui disciplinato e ad ogni attività comunque ad esso connessa.

10. L'IBACN svolge le funzioni di amministratore del sistema di conservazione, sia nel caso in cui IBACN svolga le funzioni di conservazione per conto degli Enti produttori, sia nel caso in cui

questa funzione venga svolta dalla Provincia autonoma, e garantisce continuità operativa, gestione sistemistica, rilasci periodici per evoluzioni tecniche e/o normative, attività di backup e disaster recovery, sicurezza informatica, e ogni altra attività che le Parti potranno concordare come necessaria e opportuna.

#### **Art. 7**

##### **(Accesso ai documenti conservati presso il ParER)**

1. L'accesso ai documenti conservati presso il ParER avviene con i tempi e le modalità previste nel Manuale di conservazione e nel Disciplinare tecnico. Gli Enti Produttori mantengono la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l'accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull'accesso vigenti nel tempo.

2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

### **CAPO III**

#### **RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 8**

##### **(Strumenti di consultazione e controllo)**

1. Il ParER consente all'Ente produttore l'accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell'attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, secondo le modalità previste nel Disciplinare Tecnico e/o nel Manuale di Conservazione.

2. L'Ente produttore comunica con PAT, che opera nel ruolo di Ente Gestore, secondo le procedure di PAREER, i nominativi e le funzioni del personale afferente all'organizzazione dell'Ente produttore abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma precedente.

3. Gli utenti del sistema saranno indicati nel Disciplinare Tecnico, che conterrà inoltre l'individuazione dei referenti e responsabili di riferimento delle Parti per la nomina di tali utenti e per lo svolgimento delle attività di versamento e monitoraggio, oltre che per le eventuali fasi iniziali di test, propedeutiche all'effettiva attivazione delle funzioni di conservazione per i documenti di volta in volta identificati.

4. Il ParER consente alla Soprintendenza Archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna l'accesso ai propri sistemi per

rendere possibile e operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione, in attuazione di quanto disposto dall'Accordo vigente tra IBACN e Soprintendenza citato in premessa.

## **Art. 9**

### **(Oneri a carico delle Parti)**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che dallo svolgimento delle attività congiunte derivano a carico dell'IBACN oneri sopportati a esclusivo interesse dell'altra parte.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni oggetto del presente Accordo di collaborazione, l'Ente Capofila si impegna a erogare all'IBACN gli importi corrispondenti al mero reintegro dei costi vivi sopportati e specificamente imputabili alle voci di costo indicate nell'allegato 1 "Calcolo del rimborso costi" parte integrante del presente Accordo.
3. Si dà reciprocamente atto che, per il periodo di validità del sopracitato accordo RPI/2015/18, il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni presente atto avverrà secondo le modalità ivi concordate.
4. Per quanto attiene i costi di interfacciamento e collegamento dei propri sistemi informativi al sistema di conservazione, la Provincia Autonoma di Trento si farà carico di tutti i costi anche per conto degli Enti Produttori aderenti al Sistema provinciale di gestione documentale e protocollo denominato PiTRE.
5. Restano invece a carico dei singoli Enti Produttori i costi di integrazione ed interfacciamento al sistema di conservazione dei propri sistemi informativi non aderenti al sistema provinciale PiTRE.

## **Art. 10**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. La Provincia autonoma di Trento è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dalla stessa prodotti. Al fine di consentire l'erogazione delle funzioni regolate dal presente Accordo, l'Ente produttore designa l'IBACN quale responsabile del trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente accordo ed al compimento degli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE 2016/679 (GDPR)). A tal fine l'IBACN definisce

e adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative a tutela dei dati personali che tratterà in esecuzione del presente accordo.

2. In materia di protezione dei dati personali le Parti accettano e si impegnano ad osservare, con riferimento alle prescrizioni ed alle istruzioni a ciascuna relative, quanto stabilito nell'Allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Alla scadenza dell'accordo, ovvero nell'ipotesi di cessazione anticipata di una delle parti o al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione decade automaticamente.

#### **Art. 11**

##### **(Decorrenza e durata dell'Accordo di collaborazione)**

1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 5 (cinque) anni decorrenti dal 1° luglio 2020. Le Parti concordano la possibilità di prorogare il presente accordo per un ulteriore anno.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 il presente accordo si considera sottoscritto dalla data di registrazione nel repertorio dell'IBACN (RPI) dell'originale dell'atto completo delle firme digitali delle due parti.

#### **Art. 12**

##### **(Cessazione anticipata)**

1. Qualora, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione, ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, è possibile, per ciascuna delle parti, la cessazione anticipata del presente accordo ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990.

2. La cessazione anticipata dovrà essere comunicata per le vie formali e avrà effetto decorsi 3 mesi dalla comunicazione, a garanzia dell'indispensabile continuità delle attività oggetto del presente Accordo.

3. Nell'ipotesi di cessazione anticipata, da parte dell'Ente Produttore sarà dovuto all'IBACN il rimborso delle spese effettivamente sostenute fino al momento della cessazione effettiva.

#### **Art. 13**

##### **(Controversie)**

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Bologna.

#### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14**

#### **(Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione si rinvia al D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, alle regole tecniche dettate in materia di conservazione di cui al D.P.C.M. 03 dicembre 2013, alle deliberazioni dell'AgID, nonché alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'Accordo di collaborazione.

2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dalla Provincia Autonoma di Trento e dall'IBACN soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente.

#### **Art. 15**

#### **(Imposta di bollo e registrazione)**

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il presente accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna

.....

Provincia Autonoma di Trento

.....

\*\*\*\*\*



## **ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante dell'Accordo avente ad oggetto la conservazione degli oggetti digitali versati dall'Ente produttore, stipulato tra quest'ultimo e l'Istituto IBACN, il quale viene a tal fine designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche GDPR).

### **1. Premesse**

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario

#### **Le Parti convengono quanto segue**

### **2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente produttore**

2.1 - Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente produttore garantisce che:

2.1.1 - tratta tali Dati personali solo ai fini di archiviazione nel pubblico interesse degli oggetti digitali versati in conservazione in esecuzione all'Accordo o Convenzione stipulata con l'Ente produttore; gli oggetti digitali versati possono essere utilizzati anche in ambiente di test per consentire lo sviluppo del sistema di conservazione e la correzione di eventuali malfunzionamenti;

2.1.2 - non comunica i Dati personali a soggetti terzi, salvo i casi in cui ciò si renda necessario per adempiere quanto disciplinato nell'Accordo o Convenzione stipulata con l'Ente produttore;

2.1.3 - non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente produttore, neanche per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 - prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente produttore se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente produttore si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 - Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 - procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente produttore dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 - procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente produttore dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 - procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente produttore, nei limiti di cui all'art. 17, paragrafo 3, lettera d) e secondo le deroghe dell'art. 89, paragrafo 3, del GDPR;

2.2.4 - procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente produttore.

2.3 - Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente produttore cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dallo stesso, per consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 - Il Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 30, 2° comma del Regolamento, deve compilare, tenere aggiornato e, ove richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, esibire un registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Ente produttore, che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma citata.

2.5 - Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dello svolgimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente produttore intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 - Il Responsabile del trattamento adotta e mantiene appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 - In relazione alla criticità correlata al trattamento in questione il Responsabile del trattamento effettua la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

3.3 - Il Responsabile del trattamento conserva direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema (outsourcing).

3.4 - L'Ente produttore attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni

di amministratore di sistema", con riferimento alla verifica dell'operato degli amministratori di sistema afferenti all'organizzazione del Responsabile del trattamento.

3.5 - Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 - Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile dichiara di essere inserito nell'elenco dei conservatori accreditati da Agid che attesta il possesso di idonee garanzie organizzative e tecnologiche di protezione dei dati personali.

3.7 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dell'Ente in materia di privacy e sicurezza informatica di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28/2019.

#### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 - Il Responsabile del trattamento adotta, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.2 - In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

#### **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 - Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente produttore.

5.2 - Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 - Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'Accordo o Convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del

trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5.4 - L'Ente produttore provvede in autonomia e sotto la propria responsabilità a designare quali persone autorizzate al trattamento i dipendenti e i collaboratori afferenti alla sua organizzazione che possono avere accesso agli oggetti digitali conservati dal Responsabile del trattamento. Inoltre, l'Ente produttore si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori adeguate informazioni relative al trattamento dei loro dati, in particolare con riferimento all'attività di registrazione e trattamento dei log prodotti ogniqualvolta che questi ultimi accedano o modifichino i documenti oggetto di conservazione digitale secondo quanto indicato nell'Accordo o Convenzione stipulata con l'Ente produttore.

5.5 - L'Ente produttore garantisce che i propri dipendenti e collaboratori ricevano la necessaria formazione in materia di protezione dei dati personali, provvedendo altresì a fornire loro istruzioni, sovrintendere e vigilare sull'attuazione delle istruzioni impartite ai fini e nei limiti dell'esecuzione delle attività di trattamento indicate nel presente atto e nell'Accordo o Convenzione.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 - Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 - In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente produttore per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

7.1 - L'Ente produttore non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 - Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione e alla cancellazione dei dati personali trattati al termine della prestazione di servizi oggetto dell'Accordo o Convenzione, secondo le modalità e termini descritti nell'Accordo medesimo e nel Manuale di Conservazione.

## **9. Audit**

9.1 - Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente produttore.

9.2 - L'Ente produttore può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.3 - L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.4 - L'Ente produttore ha facoltà di vigilare, anche tramite ispezioni e verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle prescrizioni impartite al Responsabile del trattamento nel presente Accordo, nel rispetto delle seguenti condizioni concordate tra le Parti:

- a. preavviso di almeno cinque giorni lavorativi;
- b. frequenza annuale in caso di data breach oppure quando richiesto da pubbliche autorità;
- c. in correlazione alla struttura organizzativa del Responsabile del trattamento l'effettuazione di dette ispezioni/verifiche potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

10.1 - Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento informa entro la giornata lavorativa successiva l'Ente produttore di qualsiasi:

- a. richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- b. istanza ricevuta da soggetti interessati.

10.2 Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione dell'Accordo/Convenzione e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente produttore per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 - Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente produttore nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse

quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- a. descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b. le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c. i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d. la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e. una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 - Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente produttore ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente produttore, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali *data breach* o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente produttore.

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 - Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente produttore da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 - Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e di quanto stabilito nel presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente produttore può recedere dall'Accordo o Convenzione.

12.3 - A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte prontamente ed in forma scritta, l'Ente produttore del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente produttore;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente produttore;
- fornisce all'Ente produttore tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

\*\*\*\*\*

## Glossario

**"Garante per la protezione dei dati personali"**: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**"Dati personali "**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**"GDPR" o "Regolamento"**: si intende il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**"Normativa Applicabile"**: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del WP Art. 29 e del Comitato europeo per la protezione dei dati;

**"Appendice Security"**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**"Reclamo"**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**"Titolare del Trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**"Trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**"Responsabile del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**"Pseudonimizzazione"**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto

FIRME

**Allegato 1: schema Istanza di adesione**

Alla Provincia Autonoma di Trento  
All' Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della  
Regione Emilia-Romagna

e, p.c.

A Trentino Digitale spa

**Adesione alla funzione di conservazione dei documenti informatici di cui all'Accordo di collaborazione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, siglato in data \_\_\_\_\_ tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) e designazione dell'IBACN quale responsabile del trattamento dei dati personali.**

Il /La sottoscritto/a

Nome \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Rappresentante Legale / Delegato alla firma in nome e per conto di \_\_\_\_\_ (Ente Produttore), giusto atto di nomina a Responsabile della conservazione adottato con \_\_\_\_\_ ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i. e dell'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013,

**DICHIARA DI ADERIRE**

in nome e per conto dell'Ente Produttore, all'Accordo di collaborazione siglato tra la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna in data \_\_\_\_\_ e approvato con nulla osta delle competenti Soprintendenze prot. n. \_\_\_\_\_ e prot. n. \_\_\_\_\_, conferendo all'IBACN, operante attraverso ParER,

**DELEGA**

allo svolgimento del processo di conservazione dei documenti informatici nei limiti e con le modalità stabilite nel suddetto Accordo di collaborazione.

A tal fine indica i seguenti dati:

**Denominazione Ente**

**Produttore:**

**Natura giuridica**

**Indirizzo:**

**Comune:**

**Provincia:**

**CAP:**

**Telefono:**

**E-mail:**

**Indirizzo PEC:**

**P. IVA:**

**C.F.:**

**Referente Tecnico:**

**Telefono Referente Tecnico:**

**E-mail referente tecnico:**

Il sottoscritto dichiara altresì:

- a. di essere pienamente a conoscenza dell'Accordo di collaborazione indicato in epigrafe, a cui aderisce pienamente in nome e per conto dell'Ente Produttore;
- b. di avere adottato il Manuale di conservazione redatto da ParER, rendendolo parte integrante del proprio manuale di conservazione;
- c. in particolare, in osservanza a quanto indicato dall'art. 5 "Ruolo e impegni degli Enti Produttori" del citato Accordo, l'Ente Produttore si impegna a:
  - conferire in conservazione i documenti informatici nei modi e nelle forme definite dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, tramite il Servizio Polo archivistico Regionale, garantendone l'autenticità e l'integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, nel rispetto dei formati compatibili e delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici;
  - depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme definite dal ParER, gli strumenti di ricerca e gestione archivistica: titolario di classificazione, massimario di

conservazione e scarto, manuale di gestione, elaborati a supporto della formazione dei documenti e della tenuta degli archivi;

- assicurare e mantenere l'interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici gestito dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, tramite il Servizio Polo archivistico Regionale.

L'Ente Produttore detiene comunque:

- la responsabilità della conservazione dei propri documenti informatici ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs 82/2005 e degli articoli 5 comma 3, 6 e ss. delle *Regole tecniche in materia di sistema di conservazione* adottate con DPR 3 dicembre 2013.
- la titolarità e la proprietà dei documenti depositati;
- la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico.

L'Ente Produttore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Ente Capofila, qualsiasi modifica dovesse interessare i dati e le informazioni oggetto della presente istanza di adesione.

Si allega l'accordo per la disciplina dei dati personali (allegato A).

L'Ente produttore (*inserire denominazione dell'Ente*)

(*inserire il ruolo specifico del firmatario - legale rappresentante dell'Ente o suo delegato*)

---

(firmato digitalmente)

**ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante dell'Istanza di adesione all'Accordo tra P.A.T e l'Istituto IBACN, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

TRA

1 - L'Ente Produttore con sede in ....., Via .....n....., codice fiscale n....., nella persona di ..... il quale interviene in nome e per conto dello stesso, in virtù dell'adesione all'Accordo quadro sottoscritto il .....(RPI/...../.....) dall'Ente capofila - Provincia Autonoma di Trento - e IBACN "Approvazione dello schema di Accordo con la Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di conservazione dei documenti informatici" in corso di vigenza e con scadenza prevista il.....

E

2 - L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato più brevemente "IBACN"), codice fiscale 80081290373, nella persona del Responsabile del Servizio Polo Archivistico regionale, Ing. Marco Calzolari, domiciliato per la sua carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo n.... del....., esecutiva ai sensi di legge;

**Le Parti convengono quanto segue**

**1. Premesse**

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

**2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente produttore**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente produttore garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini di archiviazione nel pubblico interesse degli oggetti digitali versati in conservazione in esecuzione all'Accordo;

2.1.2 non comunica i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente produttore e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente produttore, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente produttore se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente produttore si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente produttore dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia;

2.2.2. procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente produttore dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia;

2.2.3. procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente produttore e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia;

2.2.4. procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente produttore e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dall'Ente produttore in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente produttore cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 30, paragrafo 2 del Regolamento, deve compilare, tenere aggiornato e, ove richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, esibire un registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Ente produttore, che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma citata.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dello svolgimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente produttore intenderà esperire

sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 L'Ente produttore attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

3.5 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.6 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile dichiara di essere inserito nell'elenco dei conservatori accreditati da Agid che attesta il possesso di idonee garanzie organizzative e tecnologiche di protezione dei dati personali.

### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente produttore sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente produttore per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento adotta, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della

finalità del relativo trattamento, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente produttore.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'Accordo di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente produttore per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

7.1 L'Ente produttore non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione e alla cancellazione dei dati personali trattati al termine della prestazione di servizi oggetto dell'Accordo o Convenzione, secondo le modalità e termini descritti nell'Accordo medesimo e nel Manuale di Conservazione. Trattandosi di trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico non si applicano i par. 1 e 2 dell'art. 17 del Regolamento, ai sensi del par. 3 del medesimo articolo.

## **9. Audit**

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente produttore.

9.2 L'Ente produttore può esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.3 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento informa entro la giornata lavorativa successiva l'Ente produttore di qualsiasi:

- a. richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- b. istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione dell'Accordo e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente produttore per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente produttore nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente produttore ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente produttore, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente produttore.

## **12. Responsabilità e manleva**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente produttore da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e di quanto stabilito nel presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente produttore può recedere dall'Accordo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente produttore del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente produttore;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente produttore;
- fornisce all'Ente produttore tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

## Allegato 1

### GLOSSARIO

**"Garante per la protezione dei dati personali"**: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**"Dati personali "**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**"GDPR" o "Regolamento"**: si intende il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**"Normativa Applicabile"**: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del WP Art. 29 e del Comitato europeo per la protezione dei dati.

**"Appendice Security"**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**"Reclamo"**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**"Titolare del Trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**"Trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il

raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**"Responsabile del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**"Pseudonimizzazione"**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

L'Ente produttore (*inserire denominazione dell'Ente*)

(*inserire il ruolo specifico del firmatario - legale rappresentante dell'Ente o suo delegato*)

---

(firmato digitalmente)

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna IBACN

Il Responsabile del Servizio Polo Archivistico regionale

---

(firmato digitalmente)

# Modello di calcolo del rimborso costi per gli accordi di conservazione con la Provincia autonoma di Trento

---

<i>Data</i>	Giugno 2020
<i>Versione</i>	1.0
<i>Redatto da</i>	Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna
<i>Approvato da</i>	Marco Calzolari

## Calcolo del rimborso

### Assunzioni generali sul modello di calcolo del rimborso costi

- Il modello di calcolo del rimborso costi per gli Enti fuori regione si basa sulle seguenti informazioni:
  - o **contabilità economica** dell'anno precedente, contenente i dati relativi a costi e ricavi del ParER per l'esercizio del servizio di conservazione.
  - o modello di **capacity planning** dell'anno precedente, contenente tutti i dati dei versamenti per ciascun Ente, la relativa classificazione dei dati e lo storage (spazio di memoria informatica di massa) utilizzato per almeno tre anni precedenti all'attuale.
- Il modello utilizza il modello di contabilità economica dell'anno precedente per acquisire il costo totale del sistema di conservazione. Dal capacity planning si ottiene sempre per l'anno precedente l'occupazione di storage e il totale del numero di documenti in conservazione. Con questi tre dati riferiti allo stesso anno e cioè il **costo totale del ParER, il numero totale di documenti e il totale spazio occupato di memoria informatica** si ottengono:
  - o il **costo annuale al byte** (costo totale ParER/numero totale di byte utilizzati per la conservazione)
  - o il **costo annuale al documento** (costo totale ParER/numero totale di documenti versati)
- il modello calcola il rimborso costi per tre famiglie di documenti:
  - o **documenti amministrativi**
  - o **documenti sanitari**
  - o **studi diagnostici (in formato Dicom).**
- il modello di calcolo del rimborso costi del servizio di conservazione sarà **aggiornato con periodicità annuale** successivamente all'aggiornamento del modello di contabilità economica e al capacity planning indicativamente entro giugno di ogni anno solare.
- il modello di calcolo permette **un calcolo del rimborso costi per tutta la durata degli anni dell'accordo**. Il costo sarà suddiviso in **annualità di uguale importo**. L'accordo con gli Enti prevede che il ParER possa **rivedere il rimborso dei costi** qualora il numero di documenti in conservazione sia significativamente differente da quanto dichiarato inizialmente dall'Ente produttore e/o della sua fascia di appartenenza. Sarà in ogni caso concordato con l'Ente produttore il nuovo rimborso costi.
- Il modello di calcolo dei costi permette **complessivamente la copertura dei costi sostenuti** dal ParER per la conservazione dei documenti degli Enti fuori regione. Questo costo è determinato dalla contabilità economica.
- per le **Scuole** nel modello di calcolo dei costi è stato assegnato il costo minimo previsto per la documentazione amministrativa.

### Criterio base del calcolo

#### Il rimborso costi della documentazione per la Provincia autonoma di Trento si ottiene sulla base di due componenti:

1. la dimensione dello Storage occupato (in byte) dalla documentazione conservata per gli enti della Provincia
2. il costo del personale archivistico dedicato alla gestione degli Enti della Provincia

### Calcolo complessivo costi per Storage occupato

I costi per la gestione dello Storage sono stati calcolati sulla base dello storage attualmente riservato agli Enti della Provincia e determinato sulla base dell'analisi storica dei versamenti in conservazione.

Il costo al Byte per gli anni del contratto è determinato dall'analisi previsionale dipendente dai costi sostenuti dal ParER:

- Il **costo totale del ParER** per i prossimi anni: poiché l'andamento dei costi totali rispetto alla serie storica degli ultimi 3 anni da un valore quasi costante si assume che i costi

futuri totali del ParER siano quelli della contabilità economica dell'anno precedente. Qualora ci fossero anni con investimenti particolarmente importanti si utilizzerà la media dei costi degli ultimi 3 anni.

- Il **costo al byte** è stimato analizzando il trend di crescita dello storage negli ultimi tre anni (tramite il capacity) e trovando la percentuale media di crescita. Tale percentuale è applicata agli anni successivi per avere la dimensione totale dello storage. Per ottenere il costo al byte (di previsione) per un anno si divide il costo totale del ParER per la quantità di storage stimata per la conservazione di tutti i documenti presenti nel sistema di conservazione per ogni tipologia documentaria (non solo quelli appartenenti alla Provincia autonoma di Trento).

L'analisi previsionale sarà eseguita con periodicità annuale successivamente all'aggiornamento del modello di rimborso dei costi e del Capacity planning, indicativamente nel corso del mese di giugno.

Sulla base del Modello dei Rimborso dei costi 2019 e di tutti i parametri attualmente disponibili, è stato calcolato il costo della componente relativa allo Storage dedicato agli Enti appartenenti alla Provincia autonoma di Trento:

Costo al byte	Totale Storage (in byte)	Costo byte per Trento
0,00000000381	8.066.936.804.601	<b>30.705,23 €</b>

### Calcolo complessivo costi del personale dedicato alla gestione degli Enti della Provincia

I costi per la gestione del personale dedicato alla gestione degli Enti della Provincia sono stati calcolati sulla base del rapporto tra il numero complessivo di Enti assegnati ad ogni archivista e il numero di enti della Provincia autonoma di Trento, determinato sulla base dell'analisi storica presente nel modello di Capacity planning.

Il rapporto è stato così ottenuto:

- Individuazione del personale archivistico direttamente impegnato nel supporto agli enti della Provincia autonoma di Trento sui servizi di conservazione
- Calcolo della percentuale di impegno dell'archivista sul numero di Enti sulla base del numero di Enti della Provincia autonoma di Trento gestiti diviso il numero complessivo di Enti assegnati
- Calcolo del Costo degli archivisti per la Provincia autonoma di Trento sulla base del rapporto tra Costo standard annuale di un archivista e la percentuale sopra descritta. Il costo standard è stato ottenuto dal modello di contabilità economica 2019.

Sulla base del Modello dei Rimborso dei costi 2019 e di tutti i parametri attualmente disponibili, è stato calcolato il costo della componente relativa al personale dedicato agli Enti appartenenti alla Provincia autonoma di Trento:

Archivisti	Enti totali assegnati	Enti Trento assegnati	Percentuale Trento su totale	Costo standard	Coefficiente di riduzione	Costo archivisti per Trento
lucia.piccinno	90,5	0,7	0,7%	37.758,11 €		278,14 €
federica.rizzoli	305,5	150,2	49,2%	37.758,11 €	25%	9.439,53 €
roberto.loverso	43,0	0,7	1,6%	37.758,11 €		585,40 €
laura.berciceroni	350,2	150,2	42,9%	37.758,11 €	25%	9.439,53 €
miriana.mantoan	48,8	2,0	4,1%	37.758,11 €		1.546,41 €
laura.aliprandi	76,7	0,3	0,4%	37.758,11 €		164,17 €
<b>TOT ARCH.TN</b>						<b>21.453,17 €</b>

Per le archiviste che svolgono un ruolo di supporto alla gestione della Provincia autonoma di Trento come conservatore non è stata considerata la percentuale di Enti di Trento su totale di

Enti gestiti, ma è stato applicato un coefficiente di riduzione dell'importo complessivo pari al 25%.

***Totale generale dei costi a rimborso***

Il totale dei costi calcolati a rimborso è pertanto pari a:

- 1) costo della componente relativa al personale dedicato agli Enti appartenenti alla Provincia autonoma di Trento: 21.453,17 €
- 2) costo della componente relativa allo Storage dedicato agli Enti appartenenti alla Provincia autonoma di Trento: 30.705,23 €

per un totale complessivo pari ad Euro **52.158,40, IVA 22% esclusa**, ossia Euro **63.633,25 IVA 22% compresa**.